

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/C
(2003/2004)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 22 marzo 2004,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Artico Avv. Sergio, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Goldoni Dr. Umberto - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – APPELLO DELL' A.S. ATLETICO POZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO POZZO/ACSI ORSA MAGGIORE DELL'11.1.2004 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia– Com. Uff. n. 30 del 5.2.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Atletico Pozzo di Pozzo Faceto (Brindisi), ai sensi dell'art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA POL. FORTE COLLEFERRO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL'AMMENDA DI €1.400,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 C.G.S. – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com Uff. n. 269 del 18.2.2004).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Forte Collevero di Collevero (Roma). Ordina incamerarsi la tassa versata.

3 – APPELLO DEL CALCIATORE OKOLIE CHRISTIAN CHARLIBE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTE LA MANCATA CONCESSIONE, DA PARTE DELL'UFFICIO TESSERAMENTO L.N.P., DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ RELATIVO AL CONTRATTO STIPULATO DAL RECLAMANTE CON L'ASCOLI CALCIO 1898 – (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Okolie Christian Charlibe. Ordina incamerarsi la tassa versata.

4 – APPELLO DEL G.S. AMATORI OSTERIA DEI MIRACOLI AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE CARLITTI NICOLETTA IN PROPRIO FAVORE – (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile, l'appello come sopra proposto dal G.S. Amatori Osteria dei Miracoli di Casalbordino (Chieti) ai sensi dell'art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

5 – APPELLO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI CAETANO NEDSON TARCIANO MURANDONGE E BENITEZ JESUS RUIZ DAVID – (Delibera della Commissione Tesseramenti– Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004).

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'appello come sopra proposto dal Calcio Padova di Padova.

6 – APPELLO DEL F.C. SUDTIROL ALTO ADIGE AVVERSO LA REIEZIONE DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE KHAZARI AMINE – (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004).

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'appello come sopra proposto dal F.C. Sudtirol Alto Adige di Bolzano.

7 – APPELLO DEL CALCIATORE MAURIZIO GANZ AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI , AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 283 dell' 11.3.2004).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Maurizio Ganz. Ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Torri Dr. Ettore, Giubilaro Dr. Aldo, Sperandio Dr. Sandro - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

8 – APPELLO DELL' U.S. SCOT DUE EMME AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' DEL RECLAMO MERITO GARA VIRTUS VILLA/SCOT DUE EMME DEL 18.1.2004 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna– Com. Uff. n. 30 del 18.2.2004).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Scot Due Emme di Mercato Saraceno (Forlì – Cesena), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna per l'esame di merito del reclamo proposto dalla U.S. Scot Due Emme in merito alla gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

9 – APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.C. RUGGIERO DI LAURIA ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL C.R. BASILICATA IN MERITO ALLA GARA SPORTING GENZANO/RUGGIERO DI LAURIA DELL' 11.1.2004 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 55 del 28.1.2004).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D. annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito del reclamo proposto dalla A.C. Ruggiero di Lauria per la gara Sporting Genzano/Ruggiero di Lauria dell' 11.1.2004.

10 – APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA U.S. BALVANO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL C.R. BASILICATA SEGUITO GARA BALVANO/SPORTING GENZANO DEL 4.1.2004 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 55 del 28.1.2004).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D. annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito del reclamo proposto dalla U.S. Balvano avverso decisioni seguito gara Balvano/Sporting Genzano del 4.1.2004.

11 – APPELLO DEL CALCIATORE DE MARE ROMEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 84 del 10.2.2004).

12 – APPELLO DEL CALCIATORE VISCOMI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2007 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 84 del 10.2.2004).

La C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dei calciatori De Mare Romeo e Antonio Viscomi e li dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 33 n.2 C.G.S., per tardività. Ordina incamerarsi le tasse versate.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Torri Dr. Ettore, Esposito Dr. Luigi Antonio, Fonzo Dr. Ignazio- Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

13 – APPELLO DELL' U.S. SANTANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLUCCESE/SANTANGIOLESE DEL 18.1.2004 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 40 del 19.2.2004).

La C.A.F. annulla l'impugnata delibera con rinvio degli atti al Giudice Sportivo per l'esame di merito del reclamo proposto dalla U.S. Santangiolese di Sant' Angelo di Brolo (Messina) avverso la regolarità della gara Castellucce/Santangiolese del 18.1.2004. Ordina restituire la tassa versata.

14 – APPELLO DELL' U.S. TRIVIGNANO AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MATTA ALEX IN PROPRIO FAVORE – (Delibera della Commissione Tesseramenti– Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla U.S. Trivignano di Trivignano (Venezia) ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., per omesso invio della copia dei motivi alla società controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.

15 – APPELLO DELL' ASS. JUVENTINA POIANO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 6 GIORNATE DEL CALCIATORI DE PAOLINI NICOLÒ MARIA – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 36 del 25.2.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. l'appello come sopra proposto dall'Ass. Juventina Poiano Verona di Poiano (Verona). Ordina incamerarsi la tassa versata.

Pubblicato in Roma il 23 marzo 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro